

REGOLAMENTO (CE) N. 1124/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1996

recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, se per un periodo di due settimane consecutive il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani capi maschi non castrati di età inferiore a due anni o dei capi maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se, in tale Stato membro, il prezzo medio del mercato, calcolato secondo gli stessi criteri, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento, è necessario aprire l'intervento in tale Stato membro o in tale regione di Stato membro;

considerando che, in presenza di tutte le condizioni suddette, è necessario che lo Stato membro o la regione di Stato membro accetti tutte le offerte di vendita all'intervento per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del

regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96⁽⁴⁾, nonché all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1037/96 della Commissione⁽⁵⁾ che ha derogato alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le condizioni suddette sono soddisfatte in Gran Bretagna per quanto riguarda i giovani animali maschi non castrati di meno di due anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Negli Stati membri e nelle regioni di Stato membro elencati nell'allegato del presente regolamento è aperto l'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 per le categorie e le qualità ivi indicate.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 138 dell'11. 6. 1996, pag. 8.